

**LA CORTE d'APPELLO di ROMA
SEZIONE LAVORO**

composta dai Sigg. Magistrati:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Presidente
Consigliere rel.
Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n.699 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016 vertente

TRA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ARAN e MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA elett.te dom.ti in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta per legge

APPELLANTE

E

FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA CONOSCENZA FLC-CGIL elett.te dom.to in Roma, via Cosseria n.2, presso lo studio dell'avv. F. Americo, che unitamente agli avv.ti V. Angiolini, I Barsanti Mauceri, L. Formisan e A. Basilico la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo della lite

APPELLATA

a scioglimento della riserva, previa discussione delle parti;
letta l'istanza avanzata in data 16.3.2016, contestuale all'atto di appello, con la quale gli appellanti hanno chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, con la quale il Tribunale di Roma ha ordinato ai predetti appellanti di dare avvio, senza ritardo e per quanto di loro competenza, al procedimento di contrattazione collettiva per i comparti della scuola, dell'università, della ricerca, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle relative aree dirigenziali, oltre al pagamento delle spese di lite liquidate in € 3500,00;
rilevato, inoltre, che, per quanto attiene alla statuizione di condanna trova applicazione l'art. 283 c.p.c. e che l'istanza, avente ad oggetto la condanna ad un *facere* infungibile, è ammissibile, in quanto, a prescindere dalla idoneità della sentenza ad essere oggetto di attuazione coattiva, detto ordine giudiziale presenta un'intrinseca autorità, a fronte della quale l'eventuale inosservanza della parte

obbligata è produttiva di conseguenze giuridiche che il titolare del rapporto è autorizzato ad invocare in suo favore; d'altra parte, come il limite riguardante l'operatività della tutela esecutiva non può trasformarsi in un limite giuridico della cognizione (la domanda di condanna non è certo ammissibile solo in presenza di obbligazioni eseguibili coattivamente), sì che vi è un interesse ad agire per vedere emanato un ordine giudiziale con cui si impone di adottare comportamenti positivi (o negativi di astensione) diretti a ripristinare il diritto leso, parimenti non può negarsi, di fronte all'ordine giudiziale emesso, l'opposto interesse ad agire del soggetto obbligato ad ottenere la sospensione degli effetti della sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva, ancorché non suscettibile di esecuzione coattiva;

rilevato che nella specie detta istanza, però, non può essere accolta atteso che, per come anche emerso in sede di discussione, di fatto gli appellanti stanno dando esecuzione al *dictum* della gravata sentenza, avendo dato corso all'ordine del giudice come dichiarato in udienza dal procuratore dello Stato e come emerge dalla documentazione prodotta (avvisi di convocazione dell'Aran, Atto di indirizzo del Dipartimento della funzione pubblica) nonché da quanto dedotto dalla stessa appellata (ed in specie l'intervenuta sottoscrizione del contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione e delle relative aree dirigenziali 2016/2018);

rilevato che l'istanza risulta piuttosto fondata sul prospettato pericolo "di domande risarcitorie di valore ingente" da parte del personale interessato, ma trattasi di prospettazione non condivisibile sia perché fondata su un'affermazione del Tribunale dal carattere puramente incidentale, la cui idoneità a fondare pretese risarcitorie risulta allo stato tutta da verificare, sia perché non essendo i singoli dipendenti destinatari della pronuncia in esame non potrebbero azionare la stessa, ma dovrebbero agire separatamente allegando e provando tutti i presupposti di un'eventuale azione risarcitoria;

rilevato che quanto esposto è sufficiente a ritenere palesemente infondata l'istanza in esame, assorbendo ogni altra considerazione in ordine al *fumus*;

rilevato infine che la manifesta infondatezza dell'istanza impone la condanna di cui all'art. 431 u.c. c.p.c.


P.Q.M.

rigetta l'istanza;

condanna l'appellante al pagamento di una pena pecuniaria di € 400,00

Si comunichi

Roma 18.5.2016



IL PRESIDENTE